

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DELLA L. 10/91 E S.M.I.

IMPORTO MASSIMO DI SPESA: compenso massimo presunto annuo pari a € _____,00 (_____,00). Gli importi sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

DURATA: dalla data della sottoscrizione del presente disciplinare fino al xx/xx/20__ e comunque subordinatamente al raggiungimento del limite di importo del presente disciplinare o al numero massimo di ispezioni che verranno assegnate dalla scrivente.

UCIT sarà obbligato a corrispondere solamente quanto correlato alla effettiva prestazione portata a compimento dal Professionista, che, in ogni caso, non potrà pretendere compensi superiori all'importo massimo presunto. UCIT, pertanto, non sarà obbligata a corrispondere l'intero importo massimo presunto qualora si determinasse l'impossibilità, qualunque essa sia ad insindacabile valutazione di UCIT, di assegnare al Professionista un numero tale di ispezioni sufficiente al raggiungimento di tale importo. Il numero effettivo di ispezioni che verranno assegnate al Professionista, e che determineranno quindi l'effettiva prestazione, sono subordinate alle disposizioni che potranno essere emanate dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Pertanto, si determina che, per il presente disciplinare, NON è previsto un numero minimo di ispezione da effettuare, e conseguentemente nemmeno un importo minimo che UCIT dovrà corrispondere.

DISCIPLINARE D'INCARICO PER I PROFESSIONISTI ESTERNI

- ART. 1 - AFFIDAMENTO

Il sottoscritto _____, nato a _____ (UD) il __/__/____ che interviene nel presente atto in qualità di legale rappresentante della U.C.I.T. s.r.l., società che ai sensi della Convenzione per l'effettuazione dell'attività di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 2472/2018 del 21.12.2018, è l'affidataria del servizio di controllo dello stato di esercizio e di manutenzione, degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva di cui alla Legge n. 10 del 10 gennaio 1991 e dei successivi regolamenti attuativi, affida al signor «COGNOME_E_NOME» (CF «CODICE_FISCALE»), nato a «LUOGO» il «data_nascita», e residente a «LUOGO_DI_RESIDENZA» in «Indirizzo», in seguito denominato il «PROFESSIONISTA», abilitato allo svolgimento delle attività previste dall'art. 31 della Legge 10/91 e dall'art.11 del D.P.R. 412/93 così come modificato dal D.P.R. 551/99, che accetta, l'incarico per l'effettuazione dei controlli mirati all'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, ai sensi delle suddette leggi.

- ART. 2 - COMPETENZE DEL PROFESSIONISTA

Il PROFESSIONISTA si impegna a svolgere l'attività nel rispetto delle Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, emanate dalla Regione FVG ai sensi della Legge Regionale 19/2012, art. 24, (all. sub A) e secondo le Linee Guida di UCIT per l'esecuzione delle ispezioni sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (all. sub B) e in stretto contatto con i tecnici dell'U.C.I.T. s.r.l.

Effettuerà da un minimo di 90 ad un massimo di 135 verifiche mensili, su impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, mediante l'utilizzo di proprie apposite strumentazioni elettroniche di misura conformi alle norme di legge e propri mezzi di trasporto.

La prova di rendimento di combustione per i generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso sarà eseguita secondo le modalità prescritte dalle norme UNI 10389.

Per quanto riguarda la misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore a combustibile solido, essa dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme che riguardano la specifica materia.

Contestualmente alle operazioni di controllo della combustione dovranno essere effettuate verifiche sulla corretta compilazione del libretto d'impianto di climatizzazione nonché del controllo dell'effettivo stato di manutenzione e conduzione delle caldaie ai sensi dell'art. 11 del già citato D.P.R. 412/93 come modificato dal D.P.R. 551/99, D. Lgs. 192/2005 e s.m.i., D.P.R. 74/2013, e sul rispetto dei disposti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i; oltre che alla verifica della regolarità dei versamenti dei contributi dovuti all'ente, anche mediante la consultazione del sistema informatico, ovvero mediante utilizzo di tutti gli strumenti messi a disposizione dall'Ufficio. Dovrà altresì giustificare puntualmente tutte le procedure applicate, al fine di appurare la regolarità contributiva degli utenti, mediante la consegna dell'apposita documentazione, predisposta da U.C.I.T., con cadenza mensile.

Il PROFESSIONISTA disporrà di completa autonomia operativa relativamente alla pianificazione mensile, alla logistica ed all'organizzazione delle visite di controllo, fatti salvi gli obblighi normativi previsti dalla legge e dal presente disciplinare, in particolare, le indicazioni programmatiche di cui al successivo art. 3.

Il professionista si occuperà di trasmettere a proprie spese al responsabile impianto il preavviso di visita di controllo tramite Racc. A.R. o PEC secondo il programma mensile e nei tempi previsti dalle vigenti Disposizioni regionali.

Anche nel caso di richieste di spostamento dell'ispezione da parte degli utenti interessati l'ispettore incaricato deve direttamente ed autonomamente provvedere con l'interessato a ridefinirne uno nuovo e a gestire la richiesta.

Tra visita e visita, il PROFESSIONISTA deve prevedere, al fine di garantire quanto previsto dal contratto di servizio in essere tra le Amministrazioni e la società, in particolare all'art. 5, ovvero i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, oltre che di massima imparzialità e trasparenza nei confronti dei cittadini-utenti destinatari del servizio, un termine temporale superiore ai 60 minuti.

Il risultato dell'ispezione verrà registrato sul "Rapporto di prova", in tre esemplari, secondo le procedure indicate nelle "Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, emanate dalla Regione FVG ai sensi della Legge Regionale 19/2012, art. 24" (all. sub A). Tale "Rapporto di prova" dovrà essere compilato in modo chiaro e completo. Nel caso in cui il PROFESSIONISTA sia impossibilitato a rilevare tutti i dati, o parametri richiesti dalla norma tecnica UNI 10389, deve segnalarlo sul Rapporto di Prova, specificandone il motivo. Allo stesso Rapporto di Prova, dovrà essere allegato il rapporto di stampa riportante i dati identificativi dello strumento, la data e ora della misurazione effettuata, i parametri rilevati e tale rapporto dovrà garantire la completa leggibilità per un periodo almeno di cinque anni.

Il verbale di visita di controllo, sarà reso via Internet all'U.C.I.T. s.r.l. tramite lo specifico programma informatico, del quale verranno fornite tempestivamente username e password, a mezzo della dotazione tecnologica propria di ogni singolo PROFESSIONISTA, entro dieci giorni naturali consecutivi dalla visita; un esemplare sarà subito consegnato sotto forma cartacea al responsabile dell'impianto che dovrà sottoscriverlo e allegarlo al libretto di climatizzazione; una copia cartacea sottoscritta dal responsabile dovrà essere consegnata ogni fine mese alla Società; un modello sarà conservato dal PROFESSIONISTA.

Qualora venissero accertate inosservanze sulle norme relative alla manutenzione ed esercizio dell'impianto le stesse dovranno essere annotate sul rapporto di prova. In caso di rilevazione di gravi inosservanze alle norme i verbali dovranno essere resi all'U.C.I.T. s.r.l. entro 3 giorni naturali

e consecutivi dal rilevamento e comunque il PROFESSIONISTA potrà procedere a quanto previsto dall'art. 9 del presente disciplinare (chiusura dell'impianto).

Il PROFESSIONISTA provvede all'emissione del/dei verbale/verbali di accertamento e contestazione (ex art. 13 e 14 della L. n. 689/81) nell'ipotesi di irregolarità riscontrate in sede di verifica tecnica degli impianti. Il PROFESSIONISTA provvede anche alla notifica del verbale al trasgressore e alla redazione del rapporto all'Ente territorialmente competente ex. art. 17 della L. n. 689/81.

È compito del PROFESSIONISTA ritirare, controllare, gestire, registrare sul supporto informatico dedicato e segnalare eventuali anomalie all'Ufficio, di tutte le procedure annesse e connesse all'esito negativo, o di altre situazioni rilevate e prescritte nel verbale, delle visite ispettive di cui al verbale dallo stesso PROFESSIONISTA rilasciato. Pertanto, il PROFESSIONISTA dovrà regolarmente e tempestivamente evadere le pratiche che perverranno attestanti l'avvenuto adeguamento o di qualsivoglia altra comunicazione inerente il controllo ispettivo ed inoltre, successivamente alla conclusione delle ispezioni assegnategli, e per almeno i successivi 90 giorni, anche oltre all'arco temporale definito dal presente disciplinare, dovrà garantire il ritiro, la gestione, la registrazione sulla piattaforma informatica ed il resoconto finale.

È fatto obbligo al PROFESSIONISTA di partecipare alle riunioni indette dall'ufficio, secondo il calendario stabilito da U.C.I.T.

Nel caso di omissione delle suddette procedure, al PROFESSIONISTA, verranno applicate le penali nella misura di cui al punto 1. dell'art. 14 del presente disciplinare, per ogni pratica non evasa e non giustificata.

IL PROFESSIONISTA è obbligato a rispettare i vincoli di cui alla Legge 196/2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di sicurezza e riservatezza del trattamento dei dati.

- ART. 3 -

COMPETENZE DELL'U.C.I.T. s.r.l.

- L'U.C.I.T. s.r.l. assicurerà le condizioni necessarie al PROFESSIONISTA per l'espletamento dei propri compiti.
- L'U.C.I.T. s.r.l. si impegnerà a:
 - Trasmettere al PROFESSIONISTA, i nominativi dei titolari e l'ubicazione degli impianti presso i quali dovranno essere effettuate le verifiche;
 - Concordare con il PROFESSIONISTA il programma mensile delle suddette verifiche;
 - Mettere a disposizione del PROFESSIONISTA apposito materiale per l'informazione degli utenti;
 - Predisporre e assolvere a tutto ciò che è previsto dalle "Disposizioni Regionali" allegate al presente disciplinare;
 - Aggiornare il PROFESSIONISTA circa eventuali modifiche regolamentari-normative sia a livello nazionale che locale.
- L'U.C.I.T. s.r.l. potrà variare, a suo insindacabile giudizio i modelli predisposti per l'espletamento del servizio, purché non vengano modificate sostanzialmente le procedure previste dal presente atto.

- ART. 4 -

DURATA DELL'INCARICO

L'affidamento dell'incarico decorrerà dalla data della firma del presente contratto fino al 31 dicembre 2023; comunque non superiore al limite massimo di € 74.500,00 (settantaquattromilacinquecento,00) complessivi, nel totale del periodo di durata del contratto.

Gli importi sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

- ART. 5 -
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi irregolarità nell'esecuzione dell'incarico o di rifiuto ad eseguire quanto previsto dal presente disciplinare, la società ha facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, senza obbligo alcuno di risarcimento, previa comunicazione al PROFESSIONISTA mediante lettera raccomandata.

- ART. 6 -
RECESSO

Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto, mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi con preavviso di almeno 90 giorni.

- ART. 7 -
INCOMPATIBILITA'

Il PROFESSIONISTA, pena la risoluzione anticipata di diritto dal presente disciplinare, dovrà soddisfare tutti i requisiti minimi di cui all'Allegato C del D.P.R. 16 aprile 2013, n.74.

Il PROFESSIONISTA, durante il proprio esercizio, non dovrà effettuare in alcun modo opera di promozione o propaganda di servizi e/o forniture di qualsiasi natura o consistenza.

È fatto assoluto divieto di subappalto delle prestazioni, pena immediata risoluzione del contratto.

- ART. 8 -
COMPENSI

Il corrispettivo calcolato per ogni singola verifica di impianto termico per la climatizzazione invernale ed estiva, rispettivamente superiore ai 10 kW ed ai 12 kW, è fissato in € **61,00 (sessantuno,00)**.

Nel caso il PROFESSIONISTA non possa effettuare la verifica a causa dell'utente, allo stesso PROFESSIONISTA verrà riconosciuto un compenso pari a **18,00 € (diciotto,00)** quale corrispettivo delle attività comunque prestate.

Gli importi sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.).

Gli oneri derivanti dalle procedure di cui agli art. 19 e 20 delle vigenti Disposizioni Regionali, ovvero il controllo, la convalida e la registrazione della documentazione inviata dal responsabile per comprovare l'adeguamento, devono intendersi compresi nei corrispettivi indicati nel presente articolo, così come i rapporti tra il PROFESSIONISTA, l'utente e l'U.C.I.T. s.r.l.

- ART. 9 -
CASI PARTICOLARI

Qualora il PROFESSIONISTA riscontri, in occasione della verifica, carenze tali da compromettere la sicurezza o il verificarsi di condizioni di pericolo immediato, il PROFESSIONISTA stesso si intende autorizzato ad operare autonomamente al fine di salvaguardare la pubblica incolumità: con la diffida all'utilizzo dell'impianto, l'immediata segnalazione alla società e all'Autorità Competente, che potrà procedere alla chiusura dell'impianto.

- ART. 10 -
DELEGA DI PUBBLICA FUNZIONE

A seguito di quanto previsto dalla Convenzione per l'effettuazione dell'attività di controllo degli impianti termici nel territorio di competenza della Regione Friuli Venezia Giulia di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 2472/2018, del 21.12.2018, e U.C.I.T. s.r.l., il PROFESSIONISTA acquisisce l'esercizio della pubblica funzione relativamente agli accertamenti ed alle ispezioni

necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici ed al controllo di avvenuta manutenzione. Al PROFESSIONISTA verrà consegnato apposito tesserino d'identificazione che, durante le attività ispettive dovrà tenere ben visibile.

- ART. 11 -
RESOCONTO VERIFICHE

Il PROFESSIONISTA fornirà ogni mese all'U.C.I.T. s.r.l. un resoconto sull'attività di controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, con indicazione di sintesi (numero dei controlli effettuati, indici statistici dei valori rilevati, ecc.) e di dettaglio (esiti dei controlli sugli impianti, elenchi, ecc.) sia tramite l'apposito sito internet sia a mezzo di documenti cartacei.

L'U.C.I.T. si riserva in ogni momento la verifica dell'attuazione del servizio prestato tramite propri ispettori.

L'U.C.I.T. si riserva in ogni momento la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione.

- ART. 12 -
PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente art. 8 verrà effettuato con cadenza mensile e successivamente a presentazione di fattura intestata a U.C.I.T. s.r.l. e corredata dai Rapporti di Prova e della documentazione descritta dai precedenti articoli.

Espletate entro 15 giorni le verifiche sulle documentazioni presentate, l'U.C.I.T. s.r.l. entro i successivi 10 gg. provvederà ai relativi pagamenti.

I compensi spettanti per il presente incarico, verranno quietanzati direttamente al PROFESSIONISTA incaricato, sul conto corrente dedicato dallo stesso PROFESSIONISTA comunicato.

Il pagamento dei compensi per il servizio in oggetto verrà effettuato sul conto corrente dedicato codice IBAN: «Conto_corrente» dal conto corrente di U.C.I.T. s.r.l. codice IBAN: «Conto_corrente». Un tanto ai sensi della Legge 136/2010 smi. Il pagamento avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

- ART. 13 -
RESPONSABILITA' CIVILI E PENALI

Il PROFESSIONISTA è ritenuto responsabile civilmente e penalmente di qualunque fatto prodotto nel corso dei controlli o per cause riconducibili agli stessi, che cagioni danni a terzi od a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.

A tal fine il PROFESSIONISTA deve stipulare o aver stipulato polizza di assicurazione per danni a terzi con almeno i seguenti massimali:

- per sinistro.....€ 1.600.000,00-
- per persona danneggiata.....€ 1.600.000,00-
- per danni a cose.....€ 1.600.000,00-

È fatto comunque obbligo al PROFESSIONISTA di rimettere all'U.C.I.T. s.r.l. copia della polizza assicurativa, che garantisca copertura per tutto il periodo contrattuale, entro e non oltre n. 1 (uno) mese dalla stipula del presente disciplinare e comunque prima che vengano iniziate le verifiche presso gli utenti.

Il PROFESSIONISTA esonera conseguentemente l'U.C.I.T. s.r.l., da ogni responsabilità civile ed amministrativa per infortuni o danni che si dovessero verificare in dipendenza delle operazioni di controllo, qualunque ne sia la natura o la causa, rimanendo inteso che, come è a carico del

PROFESSIONISTA ogni provvedimento e cura per evitare i danni, così avvenendo questi, sarà pure unicamente a carico del PROFESSIONISTA il loro completo risarcimento.

Il PROFESSIONISTA è altresì direttamente responsabile dei possibili danni derivanti all'utenza od a terzi da eventuale errata rilevazione o determinazione dei dati, sia essa imputabile al PROFESSIONISTA medesimo sia a cattivo funzionamento delle apparecchiature e strumentazioni adoperate.

- ART. 14 -
PENALITA'

1. In caso di mancato rispetto del numero stabilito di controlli mensili, di cui all'art. 2 (da 90 a 135) che non sia stato opportunamente motivato e giustificato, si applica una penale pari a € 12,00- (più IVA) per ogni controllo non effettuato. La stessa penale si applica anche nel caso in cui non vengano rispettati gli obblighi contrattuali di evasione delle pratiche relative alle visite ispettive risultanti negative, di qualsiasi tipologia. Nel verificarsi della circostanza, la penale deve intendersi applicabile per ogni pratica non evasa e non giustificata.
2. In caso di ritardata consegna dei Rapporti-Verbalì e dei resoconti di cui ai precedenti art. 2, 9 e 11 rispetto alla data prevista, si applica una penale pari a € 13,50- (più IVA) per ogni giorno di ingiustificato ritardo.
3. Per quanto non espressamente contenuto nel presente disciplinare si fa riferimento alle vigenti disposizioni del codice Civile e Penale.

- ART. 15 -
CONTROVERSIE

Tutte le controversie fra le parti che non si fossero potute definire in via amministrativa, in ordine alla veridicità, efficacia, interpretazione, esecuzione, e risoluzione del presente disciplinare, nonché all'esistenza ed alla quantificazione dei danni dipendenti, saranno competenza di organi di mediazione ove previsti e al giudizio ordinario ove non vi fosse definizione per tale via, competente è il Foro di Udine.

- ART. 16 -
REGOLAMENTO UE 2016/679

Il PROFESSIONISTA dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (all. sub C).

- ART. 17 -
NORME FINALI

Le spese derivanti dal presente disciplinare (bolli e registrazioni in caso d'uso) sono a carico del PROFESSIONISTA.

Il presente atto redatto in forma di scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.86, n.131.

(fanno parte integrante del presente atto i seguenti allegati:

A) Disposizioni per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria, emanate dalla Regione FVG ai sensi della Legge Regionale 19/2012, art. 24

B) Linee Guida di UCIT per l'esecuzione delle ispezioni sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia

C) Informativa ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016

Letto approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserve, oggi come appresso.)

IL PROFESSIONISTA

U.C.I.T. s.r.l.

Udine, il